

CAMERA DEI DEPUTATI

N.252

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati (252)

(articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91)

Trasmesso alla Presidenza il 14 dicembre 2015

Regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle Amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELLA DIFESA

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTO l'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera e) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ha previsto l'adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati;

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e, in particolare, l'articolo 18 che, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha attribuito al Ministro dell'economia e delle finanze, **di concerto con i Ministri interessati**, il compito di adottare un apposito decreto volto alla definizione di uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati, **stabilendo altresì i tempi e le modalità per l'adozione dei bilanci consolidati e per la loro pubblicazione;**

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato;

VISTI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri del:

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si utilizzano le seguenti definizioni:

a) Gruppo amministrazione pubblica: l'insieme di aziende, enti, società o altri organismi, sottoposti al controllo di una amministrazione pubblica definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

b) Capogruppo: amministrazione che esercita il controllo su aziende, enti, società o altri organismi.

c) Controllante intermedia: amministrazione che esercita il controllo su aziende, enti, società o altri organismi, ma che a sua volta è sottoposta al controllo di un'altra amministrazione.

d) Controllo: influenza di diritto o contrattuale esercitata su aziende, enti o società o altri organismi, anche se non sussiste un legame di partecipazione, diretta o indiretta. Nel caso in cui la capogruppo abbia la forma societaria, sussiste il controllo qualora essa, nei confronti di un'altra società, disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, oppure l'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Nelle restanti ipotesi, il controllo è costituito dall'influenza dominante esercitata dalla capogruppo su altri organismi, in virtù di contratti o disposizioni normative, statutarie, convenzioni o concessioni per l'esercizio di servizi pubblici o di pubblico interesse.

e) Collegata: società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. L'influenza **notevole** si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere

esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

f) Area del consolidamento: l'insieme di soggetti appartenenti al "gruppo amministrazione pubblica" inseriti nel perimetro del bilancio consolidato, in seguito alle valutazioni della capogruppo circa la rilevanza dei loro bilanci al fine della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Articolo 2

(Ambito di applicazione e oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 18, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, il presente regolamento provvede alla definizione dei requisiti generali per la redazione e la presentazione del bilancio consolidato da parte delle pubbliche amministrazioni. Sono tenute alla redazione del bilancio consolidato le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti e organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati. Per il bilancio dello Stato si provvede con le modalità definite in sede di attuazione della riforma di cui all'articolo 40, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, nei termini ivi previsti. La Presidenza del consiglio dei ministri e gli organi di rilievo costituzionale si adeguano a quanto previsto per il bilancio dello Stato.
2. Il presente regolamento definisce le regole per il consolidamento dei dati contabili, nonché i tempi e le modalità per la redazione e pubblicazione dei bilanci consolidati e per la loro trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. La redazione del bilancio consolidato è diretta alla rappresentazione veritiera e corretta degli andamenti economici, finanziari e patrimoniali del gruppo amministrazione pubblica.
4. La capogruppo, entro il 31 luglio di ogni esercizio successivo a quello di riferimento, è tenuta alla trasmissione del bilancio consolidato con i propri enti, organismi o società controllati o partecipati, secondo le modalità di cui all'articolo 13. Ai fini di cui al comma 1, si considera l'elenco ISTAT pubblicato nell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Articolo 3

(Principi generali della procedura di consolidamento)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, adottano lo schema di bilancio consolidato di cui all'allegato 1, **che costituisce parte integrante del presente regolamento**, formato dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dalla nota integrativa. Al bilancio consolidato sono allegati la relazione sulla gestione, la relazione del collegio dei revisori o del collegio sindacale, nonché gli elenchi di cui all'articolo 11.
2. La capogruppo redige il bilancio consolidato con le aziende, le società e gli altri organismi controllati, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera "b", e lo sottopone alla deliberazione dell'organo di indirizzo.
3. Il bilancio consolidato è elaborato in coerenza con quanto stabilito, in sede di approvazione del bilancio di previsione, in termini di definizione dell'ambito di applicazione del bilancio consolidato e di area di consolidamento.
4. La presenza di controllanti intermedie, tenute alla redazione del proprio bilancio consolidato secondo la normativa civilistica, non esenta la capogruppo dalla redazione del bilancio consolidato, ai sensi del presente regolamento.
5. La capogruppo è responsabile dell'attendibilità del bilancio consolidato e si avvale, a tal fine, di tutti gli strumenti del controllo interno. Il bilancio consolidato è redatto secondo il principio generale di armonizzazione dei sistemi contabili, attraverso l'utilizzo di principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze similari, con riferimento a tutti gli organismi compresi nell'area del consolidamento. Si applicano i principi contabili generali descritti dall'Allegato 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Alle società, enti ed organismi tenuti al regime di contabilità civilistica si applicano, in quanto compatibili, i principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilità. Nel caso in cui, all'interno del gruppo amministrazione pubblica, coesistano soggetti in regime di contabilità civilistica e di contabilità finanziaria, si applicano i principi contabili adottati dalla capogruppo.

Articolo 4

(Gruppo amministrazione pubblica)

1. I soggetti appartenenti al gruppo amministrazione pubblica sono tenuti a fornire informazioni alla capogruppo, esplicitando anche la natura delle proprie attività economiche all'interno del gruppo.
2. L'eventuale diversità tra le attività della controllata e quelle di altri membri del gruppo non esclude l'obbligo di consolidamento.

Articolo 5

(Atti preliminari al consolidamento del bilancio di gruppo)

1. L'amministrazione capogruppo allega al bilancio di previsione i seguenti elenchi:
 - a. l'elenco del gruppo amministrazione pubblica, nel quale sono inseriti tutti gli enti definiti ai sensi dell'articolo 1, evidenziando le aziende o società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni o di imprese;
 - b. l'elenco dei componenti del gruppo amministrazione pubblica inseriti nell'area del consolidamento.
2. Nell'elaborazione dell'elenco di cui al comma 1, lettera "b", la capogruppo può escludere dal perimetro del consolidato i componenti del gruppo le cui risultanze siano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, oppure qualora sussista l'oggettiva impossibilità di acquisire, in tempi ragionevoli, le informazioni necessarie al consolidamento, in virtù di eventi imprevedibili di natura straordinaria. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, in relazione al bilancio della capogruppo, un'incidenza percentuale inferiore al 5 per cento del patrimonio netto nonché del totale dei componenti positivi della gestione.
3. L'amministrazione capogruppo trasmette sollecitamente l'elenco di cui al comma 1, lettera "b" ai soggetti interessati, e impartisce le direttive per la predisposizione del bilancio consolidato, indicando le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti, dei bilanci consolidati e di altri documenti necessari. La capogruppo impartisce le istruzioni per l'adeguamento dei bilanci agli schemi **contenuti nell'allegato 1**, indica i criteri di valutazione del bilancio, l'area di consolidamento nonché le modalità di consolidamento che dovranno essere compatibili con la disciplina civilistica, e trasmette agli interessati le indicazioni operative riguardanti l'uniformizzazione dei bilanci, l'eliminazione delle operazioni infragruppo e l'identificazione delle quote di pertinenza di terzi, secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8.

4. Entro i termini indicati dalla capogruppo ai sensi del comma 3, i componenti del gruppo inseriti nel consolidato trasmettono alla stessa la documentazione e le informazioni necessarie alla redazione del bilancio consolidato.

5. Gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'amministrazione capogruppo e sono aggiornati alla fine di ogni esercizio, in modo da evidenziare i risultati della gestione.

Articolo 6

(Attività dirette ad uniformare i bilanci da consolidare)

1. Al fine di una corretta aggregazione degli stati patrimoniali e dei conti economici dei componenti del gruppo, i bilanci della amministrazione capogruppo e dei componenti del gruppo, utilizzati ai fini del bilancio consolidato, ove possibile, devono essere approvati alla stessa data e redatti secondo principi contabili e criteri di valutazione uniformi.

2. Qualora le date di chiusura dei bilanci dei componenti del gruppo differiscano da quella della capogruppo, possono essere eseguite rettifiche per le operazioni o fatti significativi che siano intervenuti tra quelle date e la data di riferimento del bilancio della capogruppo.

3. Nei casi in cui i criteri di valutazione nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non siano uniformi, le controllate evidenziano i risultati che sarebbero stati ottenuti applicando i criteri applicati o indicati dalla capogruppo.

4. È possibile derogare all'obbligo di uniformare i principi contabili e i criteri di valutazione quando la conservazione dei principi o criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta dei dati di bilancio. In tal caso, la valutazione spetta alla capogruppo, che specifica nella nota integrativa di cui all'articolo 10 la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi di tale divergenza. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate è altresì accettabile se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

5. È possibile derogare allo schema di bilancio di cui all'allegato 1 per le amministrazioni che abbiano natura giuridica di società. In tal caso, la società presenta, in allegato al bilancio consolidato,

uno schema secondo il formato di cui all'allegato 1, che deve essere trasmesso secondo le modalità di cui all'articolo 13.

Articolo 7

(Eliminazione delle operazioni infragruppo)

1. Il bilancio consolidato rappresenta soltanto le operazioni realizzate tra i soggetti inseriti nel consolidamento ed i terzi estranei al gruppo.
2. In sede di consolidamento, devono essere eliminati le operazioni e i saldi reciproci. A tal fine, le operazioni e i saldi reciproci che costituiscono semplice trasferimento di risorse all'interno del gruppo sono integralmente eliminati. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento di eventuali differenze.
3. Nei casi in cui le perdite, all'interno del gruppo, indichino una riduzione di valore patrimoniale, è necessario rappresentarle nel bilancio consolidato.
4. L'identificazione delle operazioni infragruppo, ai fini dell'elisione dei dati contabili relativi, è effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo ai sensi dell'articolo 5.
5. Quando le operazioni tra la capogruppo e le controllate siano oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta va considerata separatamente e non è oggetto di elisione.
6. L'eliminazione dei dati contabili può essere evitata nei casi di operazioni infragruppo di importo irrilevante, dandone adeguata motivazione nella nota integrativa. A tal fine, si intende per irrilevanza la neutralità degli elementi patrimoniali ed economici in relazione all'ammontare complessivo degli elementi ai quali essi si riferiscono.

Articolo 8

(Identificazione delle quote di pertinenza dei terzi
nelle amministrazioni in forma societaria)

1. Nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio, redatto ai sensi degli articoli 6 e 7, è identificata la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio, positivo o negativo, e la quota di pertinenza di terzi del patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo. A tal fine, le controllate trasmettono alla capogruppo il rendiconto o il bilancio e le informazioni necessarie alle operazioni di consolidamento entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto o del bilancio.
2. Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione, e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute dall'acquisizione.
3. Il risultato economico dell'esercizio è attribuito alla controllante ed ai terzi, senza che si configuri un provento od un onere per i terzi in quanto rappresenta una componente del patrimonio netto.
4. Se un componente del gruppo ha emesso azioni privilegiate cumulative, possedute da azionisti di minoranza e classificate come patrimonio netto, la quota di competenza del risultato d'esercizio della capogruppo è determinata tenendo conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.
5. Nei casi in cui le perdite di un componente del gruppo riferibili a terzi eccedano la loro quota di pertinenza del patrimonio netto, l'eccedenza ed ogni ulteriore perdita attribuibile ai terzi è imputata alla capogruppo. È possibile derogare a tale principio qualora i terzi siano obbligati a coprire la perdita, tramite un'obbligazione giuridicamente vincolante. Qualora la capogruppo realizzi successivamente un utile, tale risultato deve essere attribuito alla compagine proprietaria della capogruppo fino a concorrenza delle perdite di pertinenza dei terzi, proprietari di minoranza, che erano state assorbite dalla capogruppo.

Articolo 9

(Elaborazione del bilancio consolidato)

1. I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, redatti secondo gli articoli 6, 7 e 8, sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (costi e ricavi proventi e oneri). I valori contabili di una controllata sono inclusi nel

bilancio consolidato a partire dalla data di inclusione della stessa nel gruppo. Il metodo di aggregazione delle poste di bilancio fa riferimento ai valori contabili. L'eventuale utilizzo di un diverso criterio deve essere adeguatamente motivato nella nota integrativa.

2. Nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo.

3. Per le società e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilità civilistica, si utilizza il criterio del patrimonio netto, di cui all'art. 2426, comma 1, punto 4 del codice civile, per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo non consolidati, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In tal caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore - art. 2426, comma 1, punti 1) e 3) del codice civile - a partire dal giorno in cui viene meno l'esercizio del controllo congiunto o dell'influenza notevole sulla collegata. L'eventuale plusvalenza o minusvalenza derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto determina l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto consolidato.

4. Per le amministrazioni in regime di contabilità finanziaria, il consolidamento delle poste di bilancio è realizzato attraverso le voci del piano dei conti integrato di cui Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132.

5. È ammesso il consolidamento proporzionale di aziende, società ed altri organismi per i quali si configuri un controllo congiunto tra più soggetti. La dimostrazione del controllo congiunto deve essere illustrata nell'informativa supplementare in base a situazioni di diritto o di fatto.

6. I bilanci consolidati devono contenere informazioni sul gruppo considerato come una singola entità. A tal fine è necessario:

a. eliminare il valore contabile delle partecipazioni della controllante in ciascuna controllata e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna controllata posseduta dalla controllante;

b. identificare la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio, positivo o negativo, delle controllate consolidate;

c. identificare, separatamente dal patrimonio netto di pertinenza della controllante, la quota di pertinenza di terzi del patrimonio netto delle controllate consolidate.

7. In presenza di diritti di voto potenziali, le quote degli utili o delle perdite e delle variazioni del patrimonio netto attribuite alla controllante ed ai terzi sono determinate in base agli attuali assetti proprietari e non riflettono la possibilità di esercitare o convertire i diritti di voto potenziali.

8. La procedura di consolidamento presuppone che ogni membro del gruppo abbia un affidabile sistema dei conti, secondo il metodo della partita doppia. Qualora tale requisito non risulti soddisfatto, occorre specificare nella nota integrativa:

- a. il sistema contabile adottato da ogni membro del gruppo;
- b. il processo complessivo che dalla rilevazione presso ciascun membro arriva sino al bilancio di gruppo;
- c. gli strumenti di controllo interno e di revisione volti ad assicurare che l'informazione contabile prodotta sia chiara, veritiera e corretta.

Articolo 10

(Nota integrativa)

1. La nota integrativa contiene un prospetto dal quale risulta, per ciascun componente del gruppo inserito nel consolidamento, la percentuale di partecipazioni della capogruppo, l'ammontare del patrimonio netto, dei debiti di finanziamento, l'entità dei crediti e dei debiti tra la controllata e la capogruppo eliminati in sede di consolidamento.

2. La nota integrativa indica:

- a. i criteri di valutazione applicati, i motivi dell'eventuale cambiamento dei criteri di valutazione, ed i relativi effetti prodottisi sulle voci di bilancio interessate, sul risultato e sul patrimonio netto consolidato, tenendo conto dei relativi effetti fiscali, l'eventuale utilizzo di criteri di valutazione non omogenei nell'ambito del gruppo;
- b. le ragioni delle più consistenti variazioni delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente;
- c. l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di componenti del gruppo, distintamente, per ciascuna voce, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

- d. la composizione delle voci “costi di impianto e ampliamento” e “costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità”;
- e. la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “accantonamenti” dello stato patrimoniale, quando significative;
- f. l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;
- g. l’importo complessivo degli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, specificando quelli relativi alle controllate escluse dal consolidamento, se significativo rispetto alla situazione patrimoniale-finanziaria consolidata;
- h. le notizie sulla composizione e sulla natura degli impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria delle partecipate, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché se diverse, a quelle che rientrano sotto la stessa attività di direzione e coordinamento.
- i. la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, se significative;
- j. il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti dei componenti del gruppo, con separata indicazione di quello relativo ai componenti inclusi con il metodo proporzionale;
- k. una illustrazione adeguata delle voci “riserva di consolidamento”, “fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”, “differenza da consolidamento”, dei criteri utilizzati per la loro determinazione e delle variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell’esercizio precedente;
- l. la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
- m. l’ammontare dei compensi spettanti ai componenti degli organi di gestione e di controllo della capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altri componenti del gruppo incluse nel consolidamento, cumulativamente per ciascuna categoria;
- n. per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, **il loro valore equo (*fair value*), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2427-bis del codice civile**, e le informazioni sulla loro entità e categoria;

- o. l'indicazione dei componenti del gruppo nei quali la controllante detiene una partecipazione e/o diritti di voto in misura uguale o minore al 50%, e le ragioni a fondamento dell'esistenza del controllo;
- p. la data di riferimento del bilancio dei componenti del gruppo, ove tali bilanci siano riferiti ad una data di chiusura oppure a un esercizio diverso da quello della capogruppo, con le adeguate motivazioni;
- q. la natura e la misura di qualsiasi restrizione significativa alla capacità dei componenti del gruppo di trasferire fondi alla capogruppo a titolo di pagamento di dividendi, di distribuzioni similari o di rimborso di prestiti o di anticipazioni;
- r. i dati sui principali settori di attività del gruppo, con i principali dati economico-finanziari, quantitativi e qualitativi ad essi relativi, evidenziando le eventuali attività di natura meramente commerciale;
- s. i principali dati dei bilanci dei componenti del gruppo amministrazione pubblica non inseriti nell'area del consolidamento, singolarmente o in gruppi, con il totale delle attività, delle passività, dei proventi e del risultato economico d'esercizio.

Articolo 11

(Elenchi allegati al bilancio consolidato)

- 1. Al bilancio consolidato sono allegati:
 - a. l'elenco del gruppo amministrazione pubblica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), con l'indicazione, per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica, della denominazione, della sede, del capitale e delle quote possedute dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo nel caso di capogruppo intermedia, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria, che si può determinare dai patti parasociali, o dai sindacati di voto, o dalla disponibilità del voto su azioni detenute in pegno, e la ragione dell'eventuale esclusione dell'organismo dal consolidato;
 - b. l'elenco del gruppo inserito nel consolidato, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), con l'indicazione della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, l'incidenza dei ricavi imputabili alla capogruppo rispetto al totale dei ricavi,

comprensivi delle entrate esternalizzate, le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, le perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, nei triennio precedente.

2. In separati elenchi si indicano, specificando per ciascun componente la denominazione sociale, la sede, il capitale sociale e le quote possedute dalla capogruppo e da altri componenti del gruppo:

- a. le società, le aziende ed altri organismi inclusi nel consolidamento con il metodo integrale;
- b. le società, le aziende ed altri organismi inclusi nel consolidamento con il metodo proporzionale;
- c. le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto;
- d. altre partecipazioni in imprese controllate e collegate, di cui non si è adottata la valutazione con il metodo del patrimonio netto a causa della irrilevanza delle stesse e delle partecipazioni detenute esclusivamente per la successiva alienazione.

Articolo 12

(Armonizzazione degli schemi di bilancio)

1. Le amministrazioni pubbliche **di cui all'articolo 2, comma 1**, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di conformare gli schemi di bilancio a quanto previsto dal presente regolamento adeguano, ove necessario, i propri regolamenti di amministrazione e contabilità.

Articolo 13

(Tempi e modalità di trasmissione dei bilanci consolidati)

1. I bilanci consolidati, redatti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, sono trasmessi dalla capogruppo alle amministrazioni vigilanti entro 30 giorni dalla loro approvazione, per il tramite della posta elettronica certificata. Nello stesso termine, la capogruppo deve provvedere all'invio del bilancio consolidato alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 14

(Disposizioni transitorie)

1. Nel triennio di prima applicazione del presente regolamento, le amministrazioni **di cui all'articolo 2, comma 1**, che presentano un numero significativo di operazioni infragruppo, non sono tenute all'applicazione delle disposizioni contenute **nell'articolo 7, commi 1 e 2**, specificando nella nota integrativa la mancata eliminazione dei saldi e delle operazioni infragruppo. La valutazione della rilevanza del numero di operazioni infragruppo spetta alla capogruppo e va evidenziata nella nota integrativa.

2. Nel triennio di prima applicazione del presente regolamento, la capogruppo può presentare il bilancio consolidato all'organo di indirizzo disgiuntamente dal rendiconto di esercizio motivando tale scelta nella nota integrativa, in deroga ai principi generali di cui all'articolo 2.

Articolo 15

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a partire dall'esercizio finanziario 2016.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato n.1 - Rendiconto della gestione (art. 3 comma 1)

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	AI	AI
II	Riserve		
a	da utili	AIIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire		
III	Risultato economico dell'esercizio per il gruppo	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO PER IL GRUPPO		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	per trattamento di quiescenza	B1	B1
2	per imposte	B2	B2
3	per svalutazione crediti		
4	altri	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)		
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento		
a	prestiti obbligazionari	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		
c	verso banche e tesoriere	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	D5	
2	Debiti verso fornitori	D7	D6
3	Acconti	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi		
a	a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche		
c	imprese controllate	D9	D8
d	imprese partecipate	D10	D9
d	altri soggetti		
5	altri debiti	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
c	per attività svolta per c/terzi (2)		
d	altri		
	TOTALE DEBITI (D)		

Allegato n.1 - Rendiconto della gestione (art. 3 comma 1)

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	<u>E) RATEI E RISCONTI</u>		
I	Ratei passivi	E	E
II	Risconti passivi	E	E
1	Contributi in conto capitale da amministrazioni pubbliche		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		
	TOTALE DEL PASSIVO		
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni finanziari per costi anno futuro		
	2) Investimenti da effettuare		
	3) Contributi agli investimenti e trasferimenti in c/capitale da effettuare		
	4) canoni di leasing operativo a scadere		
	5) beni di terzi in uso		
	6) beni dati in uso a terzi		
	7) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		
	8) garanzie prestate a imprese controllate		
	9) garanzie prestate a imprese partecipate		
	10) garanzie prestate a altre imprese		
	TOTALE CONTI D'ORDINE		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

Allegato n.1 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) crediti Vs. partecipanti	A	A
1	per capitale di dotazione da versare		
	Totale		
	B) Immobilizzazioni		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	BI4	BI4
5	avviamento	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	BI6	BI6
7	Contributi agli investimenti a amministrazioni pubbliche		
8	altre	BI7	BI7
	Immobilizzazioni materiali (3)		
II	1 Beni demaniali		
###	Terreni		
###	Fabbricati		
###	Altri beni demaniali		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)		
###	Terreni	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario		
###	Fabbricati		
	di cui in leasing finanziario		
###	Impianti e macchinari	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario		
###	Attrezzature industriali e commerciali	BI13	BI13
###	Mezzi di trasporto		
###	Macchine per ufficio e hardware		
###	Mobili e arredi		
###	Altri beni materiali		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	BI15	BI15
	Totale		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	BI111	BI111
a	imprese controllate	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	BI111b	BI111b
c	altri soggetti		
2	Crediti verso	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	BI113	
	Totale		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		

Allegato n.1 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

I	C) Attivo circolante		
	<u>Rimanenze</u>	CI	CI
	Totale		
II	<u>Crediti (2)</u>		
	1 Crediti di natura tributaria		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		
	b Altri crediti da tributi		
	c Crediti da Fondi perequativi		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi		
	a verso amministrazioni pubbliche		
	b imprese controllate	CII2	CII2
	c imprese partecipate	CII3	CII3
	d verso altri soggetti		
	3 Verso clienti ed utenti	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	CII5	CII5
	a verso l'erario		
	b per attività svolta per c/terzi		
c altri			
	Totale		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
	1 partecipazioni	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	CIII6	CIII5
	Totale		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
	1 Conto di tesoreria		
	a Istituto tesoriere		CIV1a
	b presso Banca d'Italia		
	2 Altri depositi bancari e postali	CIV1	CIV1b e CIV1c
3 Cassa	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3	
	Totale		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		
	D) RATEI E RISCONTI		
1 Ratei attivi	D	D	
2 Risconti attivi	D	D	
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n.1 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi		
2	Proventi da fondi perequativi		
3	Proventi da trasferimenti e contributi		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>		E20c
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
6	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	A2	A2
7	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	A3	A3
8	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	A4	A4
9	Altri ricavi e proventi diversi	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
10	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	B6	B6
11	Prestazioni di servizi	B7	B7
12	Utilizzo beni di terzi	B8	B8
13	Trasferimenti e contributi		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>		
c	<i>quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>		
14	Personale	B9	B9
15	Ammortamenti e svalutazioni	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali</i>	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	B10d	B10d
16	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	B11	B11
17	Accantonamenti per rischi	B12	B12
18	Altri accantonamenti	B13	B13
19	Oneri diversi di gestione	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)			
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
20	Proventi da partecipazioni	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>		
b	<i>da società partecipate</i>		
c	<i>da altri soggetti</i>		
21	Altri proventi finanziari	C16	C16
Totale proventi finanziari			
<i>Oneri finanziari</i>			
22	Interessi ed altri oneri finanziari	C17	C17
a	Interessi passivi		
b	Altri oneri finanziari		
Totale oneri finanziari			
TOTALE (C)			
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
23	Rivalutazioni	D18	D18
24	Svalutazioni	D19	D19
TOTALE (D)			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
<i>Proventi straordinari</i>			
25	Proventi da permessi di costruire	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>		
Totale proventi			
26	Oneri straordinari	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>		E21d
Totale oneri			
TOTALE (E)			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)			
27	imposte (*)	22	22
28	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	23	23
29	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO PER IL GRUPPO		

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.